



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

**ALLEGATO '1'**

**Disciplinare attuativo del Registro Regionale dei Cammini**  
**Legge Regionale 15 febbraio 2023, n. 10, recante: "Disciplina del sistema turistico regionale" – Capo IV, artt. 20 – 21**

**Art. 1**

**(Oggetto)**

1. Il presente disciplinare definisce le modalità di riconoscimento dei Cammini della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. n. 10 del 15 febbraio 2023 "*Disciplina del sistema turistico regionale*" *Capo IV - artt. 20 e 21 e della DGR n. ---del ----- di istituzione del Registro Regionale dei Cammini*, ovvero:
  - a) le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento del Cammino;
  - b) i criteri per la costituzione ed il riconoscimento dei Cammini;
  - c) i requisiti infrastrutturali ed i requisiti qualitativi e quantitativi riferiti ai servizi offerti ed all'accoglienza;
  - d) le caratteristiche di accessibilità e di fruibilità dei Cammini;
  - e) le modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro Regionale dei Cammini che hanno ottenuto il riconoscimento;
  - f) le modalità di fruizione in tema di sicurezza dei Cammini, utilizzando segnaletica direzionale unitaria ed omogenea.

**Art. 2**

**(Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento)**

1. L'istanza di riconoscimento può essere presentata da soggetti pubblici e/o privati che acquisiscono il ruolo di *Organo di Governo del Cammino* secondo la tipologia di forma giuridica assunta.
2. L'istanza deve essere inoltrata, da parte dell'*Organo di Governo del Cammino*, al Dipartimento 'Sviluppo Economico – Turismo' attraverso lo Sportello telematico della Regione Abruzzo all'indirizzo: <https://sportello.regione.abruzzo.it>, utilizzando il modulo di domanda (**ALLEGATO 'A'**) ed il format online (Scheda tecnica) (**ALLEGATO 'B'**).
3. L'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione richiesta dal format online.
4. Per l'istruttoria delle istanze pervenute e la disamina di specifiche casistiche il competente Dipartimento può avvalersi, a titolo gratuito, di una Commissione Tecnica consultiva appositamente nominata con Determinazione dirigenziale e composta da esperti del settore.

**Art. 3**

**(Definizione e criteri di valutazione per l'inserimento dei percorsi nel Registro Regionale dei Cammini)**

Sono considerati e definiti 'Cammini' gli itinerari di valenza culturale, ambientale, paesaggistica, storica - artistica e religiosa di particolare rilievo europeo o nazionale che:

- 1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile;



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

- 2) garantiscono sia una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso che un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali e culturali dei territori interessati;
- 3) insistono nell'ambito del territorio regionale e/o collegati con una o più Regioni o fanno parte di tracciati europei;
- 4) sono organizzati intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, ambientale, religioso o sociale.

Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche necessarie al riconoscimento dei Cammini sono richiesti i seguenti criteri:

1. percorsi fisici lineari e già attualmente fruibili;
2. segnaletica orizzontale e/o verticale per tutte le tappe come da Protocollo CAI;
3. percorso fruibile in sicurezza, anche individualmente;
4. percentuale di strade asfaltate non superiore al 40%;
5. numero minimo di tappe (tre), ciascuna di una lunghezza che può variare dai 15 ai 30 km, detti valori possono variare in funzione della morfologia territoriale e difficoltà tecnica del percorso, per fare in modo che per queste distanze ci siano tutti i servizi di supporto al camminatore;
6. ogni singola tappa del percorso deve avere una descrizione, disponibile online;
7. in ogni punto tappa deve essere apposto un timbro sulla credenziale del camminatore che attesti la percorrenza effettuata;
8. i servizi lungo il Cammino da considerarsi utili per il fruitore (alloggio e ristorazione) devono trovarsi nel raggio di 2 (due) chilometri rispetto al tracciato del cammino;
9. individuazione dell'*Organo di Governo del Cammino*;
10. vigilanza e verifica periodica a cura dell'*Organo di Governo del Cammino* sull'effettiva percorribilità del percorso e relativa manutenzione;
11. georeferenziazione del percorso con indicazione di almeno un punto d'acqua per tappa ove possibile (ovvero tutto il percorso deve essere tracciato con GPS);
12. sito del Cammino aggiornato periodicamente, in lingua italiana ed inglese, minimo una volta al mese o anche più frequentemente nel caso si rendesse necessario segnalare avvenimenti straordinari (ad esempio di natura meteorologica) da parte dell'*Organo di Governo del Cammino*;
13. indicazione degli Enti territorialmente attraversati dal Cammino (Comuni, Parchi, Riserve, etc...);

L'*Organo di Governo del Cammino* si impegna a fornire annualmente al Dipartimento regionale competente il numero complessivo delle credenziali e *testimonium* del Cammino.

**Art. 4**

**(Modalità di tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei Cammini)**

1. Il Registro Regionale dei Cammini di cui all'Art.1 individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la rete dei Cammini della Regione Abruzzo.
2. Il Registro regionale dei Cammini è tenuto e aggiornato dal Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo.
3. Il Cammino è riconosciuto con apposito atto da parte della struttura regionale competente.
4. I Cammini che non presentano le caratteristiche necessarie per il loro riconoscimento sono esclusi dall'inserimento nel Registro regionale con apposito atto da parte della struttura regionale competente.
5. I Cammini esclusi possono presentare nuova istanza soddisfacendo le motivazioni causa di esclusione.
6. Al Cammino iscritto nel Registro regionale dei Cammini viene rilasciato un certificato di iscrizione (**ALLEGATO 'C'**).



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

7. Nel caso in cui persista un'oggettiva difficoltà a mantenere operativo un Cammino riconosciuto è fatto obbligo all'*Organo di Governo del Cammino* comunicarlo al Dipartimento regionale competente per la successiva cancellazione dello stesso dal Registro regionale.

**Art. 5**

**Varianti, modifiche ed integrazioni al percorso ufficiale**

1. Sono ammesse modifiche, integrazioni o varianti del tracciato di un cammino già riconosciuto e presente nel Registro regionale previa istanza dell'*Organo di Governo del Cammino*, corredata da apposita scheda tecnica di aggiornamento che soddisfi le condizioni previste dall'art. 3 del presente disciplinare.
2. Le modifiche, integrazioni o varianti sono approvate, previa istruttoria, con apposito atto da parte della struttura regionale competente.
3. Le modifiche o integrazioni devono riguardare soprattutto: l'integrazione con la rete dei Cammini; miglioramento della funzionalità complessiva del percorso; miglioramento della sicurezza; miglioramento dell'accoglienza; miglioramento della godibilità in termini paesaggistici, culturali e di mobilità.
4. Le varianti al percorso originario dei Cammini sono rappresentate da percorsi alternativi che si dipartono e si ricongiungono o confluiscono al percorso originario nel rispetto delle caratteristiche previste dal percorso primitivo e con l'integrazione della segnaletica con appositi cartelli indicatori di variante e garantendo la fruibilità e presenza di nuovi punti tappa.

**Art. 6**

**(Requisiti infrastrutturali, qualitativi e quantitativi dei Cammini)**

**A) Il percorso:**

Nella individuazione del percorso è necessario non utilizzare la grande viabilità ma scegliere strade bianche, sterrate, strade a scarso traffico veicolare, strade chiuse al traffico, strade campestri e sentieri.

Se il Cammino incrocia tratti di viabilità ordinaria o comunque per brevi tratti si è costretti a percorrere la strada asfaltata, per ragioni di sicurezza, è indispensabile procedere alla posa di segnaletica stradale che segnali il Cammino ed eventualmente che limiti la velocità del traffico veicolare.

I cartelli, nel caso di strade adibite al traffico veicolare, devono essere conformi al Codice della Strada e apposti a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario del segmento stradale interessato ai fini della sicurezza dei camminatori.

In caso di attraversamento di proprietà private o a vincolo privato, ad esempio di strada podereale, occorre munirsi di autorizzazione di accesso da parte del proprietario.

Il percorso deve presentare le migliori condizioni di sicurezza al fine di permettere al camminatore di godere del territorio e apprezzare le sue eccellenze e peculiarità naturalistiche, storico-artistiche, eno-gastronomiche.

La larghezza del percorso escursionistico deve garantire la sicurezza del passaggio per una sezione di almeno cm 120 ad eccezione dei sentieri, itinerari storici, passerelle.

Per ogni percorso deve essere esplicitato il livello di difficoltà – facile/difficile/impegnativo – le altimetrie, il dislivello, la lunghezza, la presenza di ostacoli, i corsi d'acqua, le fontane e loro potabilità ed altre indicazioni di percorrenza.

Il Cammino, lungo il percorso, deve garantire punti di sosta temporanei, possibilmente ombreggiati provvisti di fonti d'acqua, panche e tavoli.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

I Cammini possono essere percorsi anche in bicicletta o a cavallo, seguendo le avvertenze di cui agli Articoli 8 e 9 del presente disciplinare.

**B) Segnaletica:**

La fruizione dei Cammini richiede l'adozione di una segnaletica unificata e funzionale che fornisca informazioni utili alla loro percorrenza, in condizioni di sicurezza e che, allo stesso tempo, valorizzi gli aspetti ambientali, culturali e turistici del territorio.

- Si prevedono, quali strumenti della segnaletica:

- a) il pannello turistico descrittivo;
- b) la segnaletica verticale e orizzontale;
- c) il pittogramma quale simbolo grafico stilizzato ed il codice QR.

a.1 – PANNELLI TURISTICO DESCRITTIVI: devono essere collocati all'inizio e alla fine dell'itinerario e in altri punti strategici d'informazione, in prossimità dei centri urbani o nei luoghi di accesso alle reti sentieristiche e/o in corrispondenza di luoghi ad alta densità di pubblico del percorso stesso (come tra l'altro info point, stazioni ferroviarie e dei bus, gli uffici di informazione turistica, le piazze).

Le dimensioni dei pannelli turistico descrittivi devono essere adeguate alla loro visibilità da parte dei fruitori/utenti.

I pannelli devono essere idonei alla posa all'esterno, con fissaggio su strutture adeguate, costituiti preferibilmente da materiali naturali ecosostenibili e/o tipici dei luoghi.

La realizzazione dei pannelli, sotto il profilo grafico, deve essere preferibilmente a stampa digitale a colori, direttamente sul materiale di supporto resistente alle intemperie e ai raggi UV, con riproduzione della bandiera Europea ed Italiana, del logo della Regione Abruzzo, con la dicitura della denominazione del Cammino e del pittogramma.

Il pannello, inoltre, deve indicare gli estremi del riconoscimento del Cammino sul Registro regionale.

b.1 – SEGNALETICA VERTICALE: è costituita dalle tabelle poste su palo conforme al Protocollo CAI poste all'inizio del sentiero e agli incroci con altri percorsi, che contengano informazioni sulle località di posa, con nome e quota del luogo, sulle località di destinazione (meta ravvicinata, intermedia e di itinerario) con i tempi di percorrenza ed il pittogramma del Cammino.

b. 2 - SEGNALETICA ORIZZONTALE: è formata da segnavia e/o bandierina a vernice di colore bianco-rosso o rosso-bianco-rosso, come da Protocollo CAI, posta all'inizio e lungo il sentiero, su sassi o piante, utilizzati per offrire l'informazione di continuità e conferma del percorso, senza recare danno alla vegetazione.

c.1 – PITTOGRAMMA: è rappresentato da un disegno, lettera/numero per lo più schematizzati e stilizzati i cui particolari richiamano l'attenzione del camminatore e offrono l'informazione e conferma del Cammino percorso.

Nel caso il Cammino attraversi località in cui esista una rete sentieristica già opportunamente segnalata e tabellata, in accordo con il soggetto gestore della stessa, l'*Organo di Governo del Cammino* potrà integrare la segnaletica delle tipologie b.1 e b.2 con idonee targhette di caratterizzazione del Cammino stesso.

Quanto previsto dal comma precedente deve essere adottato anche per i Cammini interregionali ed Europei.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

### **C) Le Tappe**

Le tappe, indicate nel progetto dall'*Organo di governo del Cammino*, devono essere ubicate ad una distanza dai 15 ai 30 km per fare in modo che per queste distanze ci siano tutti i servizi di supporto al camminatore. Eventuali distanze superiori ai 30 km devono essere motivate da elementi di criticità non superabili. Le tappe devono garantire servizi di ospitalità, ristoro, eventuali ricoveri per cavalli o bici, aree attrezzate, presenza di punti d'acqua.

Le tappe dovranno essere organizzate in modo da lasciare il tempo per visite in località site sul percorso o nelle sue prossimità.

Per quanto riguarda l'ospitalità nei "posti tappa", sul sito web del Cammino dovrà essere presente un'apposita sezione dedicata alle strutture ospitali.

Possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di "posto tappa" le strutture alberghiere che soddisfino i requisiti così come definite dall'art. 7, c. 3 del Disciplinare attuativo della Legge Regionale n. 10/2023, approvato con DGR nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ovvero:

- a) essere parte di una rete di strutture ricettive extralberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" e di altri servizi connessi ad un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Abruzzo;
- b) essere situati nel raggio di 2 km rispetto al tracciato del Cammino;
- c) apporre il timbro sulla credenziale del camminatore;
- d) che riservino nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera a), ospitalità per non più di due notti ai camminatori/escursionisti;
- e) che il personale addetto alla reception o il titolare o il gestore della struttura ricettiva parli e comprenda a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione Europea, oltre alla lingua italiana, e possieda una conoscenza minima degli aspetti geografici locali con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni per un intervento di primo soccorso;
- f) fornire un servizio di lavaggio ed asciugatura degli indumenti, anche in autonomia;
- g) un deposito sicuro per scarpe e bagagli;
- h) garantire un trattamento minimo di ristoro ai camminatori/escursionisti anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
- i) offrire un servizio, anche non assistito, di prima colazione, ad eccezione di CAV e residence;
- j) offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
- k) mettere a disposizione del turista materiale informativo in diverse lingue relativo all'itinerario in generale ed alle attrattive della località;
- l) trasporto bagagli anche in convenzione con terzi;
- m) servizio d'informazione su treni e mezzi pubblici locali;
- n) messa a disposizione degli ospiti di un 'Libro degli ospiti';
- o) di impegnarsi ad esporre l'apposita vetrofania o targa che identifichi la denominazione aggiuntiva di 'posto tappa' al pubblico in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio;



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

p) eventuale servizio navetta ad inizio/fine tappa.

Lungo i Cammini, inoltre, si potrà usufruire dell'ospitalità religiosa, per l'accoglienza pellegrina e non.

**Art. 7**

**(Accessibilità dei percorsi e sicurezza)**

Nella realizzazione del Cammino l'*Organo di Governo* deve adeguare lo stesso o parte dell'esistente in modo da rendere realmente accessibile il percorso con particolare attenzione alle esigenze delle persone portatrici di bisogni specifici.

Per quanto riguarda le strutture ed i servizi al turismo per persone con esigenze specifiche, l'*Organo di governo del Cammino* può fare riferimento alle raccomandazioni rilasciate dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e dalla Rete Europea per il turismo accessibile.

I Cammini o parte degli stessi, attrezzati ad ospitare persone con particolari bisogni specifici, devono riportare in evidenza il servizio offerto sia sui documenti di promozione del Cammino che sulla segnaletica del Cammino.

Ai fini della sicurezza devono essere attentamente valutati ed eventualmente esclusi ad opera dell'*Organo di governo del Cammino*, i tratti di percorso con le seguenti caratteristiche:

- a) fondo estremamente irregolare con sali-scendi molto ravvicinati;
- b) pendii particolarmente ripidi o lungo la linea di massima pendenza, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti pericolosi o con rischio di erosione;
- c) zone umide, zone franose, zone sensibili ed altri terreni instabili;
- d) attraversamenti di colture e pascoli in atto.

Dette caratteristiche, nel caso presenti, dovranno comunque essere **obbligatoriamente** segnalate lungo il percorso.

**Art. 8**

**(Percorsi Ciclabili)**

I percorsi ciclabili devono essere il più vicino possibile al percorso principale del cammino, in alcuni casi possono coincidere con il cammino stesso a condizione di osservare tutte le misure di sicurezza, limitazioni e cartellonistica a protezione del camminatore a piedi.

Il percorso ciclabile dovrà essere realizzato sulla base delle disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica di cui alla Legge n. 2 del 11 gennaio 2018. In funzione del carico veicolare delle strade si dovranno adottare tutte quelle misure atte a porre in sicurezza il percorso, ponendo attenzione ai limiti di velocità attuando, se possibile, in particolar modo nelle aree urbane, misure atte a limitare la velocità a 30km/h.

Il percorso dovrà essere dotato di apposita segnaletica riservata ai ciclisti e riportare il logo del cammino interessato, nella scelta del percorso si dovrà tenere conto di altri itinerari presenti sul territorio, dei punti d'intersezione e delle varianti nonché dei posti tappa che dovranno prevedere servizi di assistenza al ciclista (riparazione o vendita accessori) anche in convenzione.

Si dovrà incentivare lungo il percorso la diffusione e il collegamento alla rete del turismo attivo sostenibile "*Abruzzo Bike friendly*".

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

Il percorso ciclistico dovrà essere adatto alla percorrenza con biciclette intermedie privilegiando tracciati dolci e con poca pendenza, salvo le bici mountain-bike che potranno usufruire di tracciati escursionistici.

Il percorso ciclistico deve indicare:

- Livello di difficoltà (molto facile; facile; difficile; molto difficile; )
- Dislivello; pendenza;
- Lunghezza e larghezza
- Distanze in Km (lunghezza totale del percorso e nella segnaletica intermedia distanza tra le tappe intermedie)

Di seguito si espone un esempio di Legenda dei percorsi ciclabili:



**Art. 9**

**(Percorsi Equestri)**

I percorsi equestri devono essere il più vicino possibile al percorso principale del cammino, in alcuni casi possono coincidere con il cammino stesso a condizione di osservare tutte le misura di sicurezza, limitazioni e cartellonistica a protezione del camminatore a piedi o in bicicletta, evitando tratti asfaltati.



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

Il percorso equestre dovrà avere una larghezza minima di 0,80 mt e le pendenze non dovranno superare il 45%, dovrà essere posto distante dalle zone con elevato carico antropico, in funzione del carico veicolare delle strade si dovranno adottare tutte quelle misure atte a porre in sicurezza il percorso, ponendo attenzione ai limiti di velocità e adottando adeguati segnali di presenza animali.

Nella individuazione del tracciato dovranno essere preferite strade sterrate, piste forestali che permettono una viabilità libera da frasche e arbusti con rami di alberi posti ad una adeguata altezza da non comportare problemi e danni al conduttore a cavallo.

Il percorso dovrà:

- essere messo in sicurezza e garantire una raggiungibilità da parte dei mezzi motorizzati di soccorso attraverso connessioni con strade di viabilità ordinaria;
- evitare tratti asfaltati, dislivelli impegnativi, terreni paludosi e acquitrini, attraversamento di terreni con colture, pascoli bradi, guadi con acqua di altezza superiore ai 70 cm., ponti e passerelle non omologati per il passaggio dei cavalli.
- permettere di godere le bellezze naturalistiche, storico-ambientali, enogastronomiche della zona attraversata;
- segnalare lungo il percorso, con appositi cartelli, i luoghi di abbeveraggio indicando, se fuori tracciato, la distanza dal percorso originario;
- prevedere lungo il tracciato punti di sosta in luoghi ombrosi provvisti di abbeveratoio e strutture atte alla sosta dei cavalli;
- prevedere posti tappa attrezzati per l'abbeveraggio, per il ricovero dei cavalli, aree attrezzate per la sosta dei cavalli al fine di consentire la visita dei centri turisticamente interessanti, la distanza tra i posti tappa deve essere preferibilmente max 25/30 km;
- dotare i posti tappa ed eventualmente lungo il percorso, ove necessario, di indicazioni utili dei vari servizi, sellerie e abbigliamento equestre, maniscalchi, farmacie veterinarie, veterinari in zona o reperibili che hanno sottoscritto con l'Organo di Governo del cammino apposita convenzione di servizi, ;
- promuovere in accordo con i gestori dei posti tappa itinerari ad anello che insistono sul punto tappa al fine di favorire e prolungare il soggiorno presso gli alloggi presenti nel P.T. con la possibilità di noleggio cavalli e l'offerta di altri servizi al fine di creare centri specializzati nel turismo equestre;
- indicare la presenza di centri ippici nelle vicinanze del cammino, loro geolocalizzazione e possibilità di alloggio;
- provvedere ad individuare la presenza lungo il cammino di allevatori di cavalli, di guide/accompagnatori e possibilità di nolo del cavallo e servizi di trasporto cavalli;
- Link di siti dedicati al meteo e alle strutture e attività di turismo equestre che siano ubicate nel raggio di 5 km dal cammino principale;

Per ogni tracciato deve essere indicato e segnalato il livello di difficoltà come segue:

**[ T ] Turistico** = Percorso di facile percorrenza, adatto a cavalieri con poca esperienza e preparazione, che non presenta grandi dislivelli, in grado di stare in sella per 1-4 ore;

**[ E ] Escursionistico** = Percorso che non presenta particolari difficoltà tecniche, adatto a cavalieri con media esperienza e preparazione, in grado di stare in sella per 4-6 ore;

**[ EE ] Escursionistico Esperti** = Percorso impegnativo che presenta dislivelli importanti adatto a cavalieri con esperienza in grado di stare in sella per 6-7 ore;



**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH**  
**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE**

**Art. 10**

**(Ruolo delle Associazioni e degli Enti nella promozione e gestione dei Cammini)**

Le Associazioni e gli Enti pubblici svolgono un ruolo importante nel contribuire e mantenere vivo il Cammino anche attraverso la manutenzione e il monitoraggio, offrendo, altresì, un importante contributo all'assistenza al camminatore.

Le Associazioni e/o gruppi organizzati nell'ambito sportivo (trekking, escursionismo, ciclismo, equitazione, etc...) rappresentano elementi importanti nella valorizzazione e animazione dei Cammini.

La Regione Abruzzo promuove forme di collaborazione e di sostegno alle iniziative sportive volte a tenere viva l'attenzione verso i Cammini.

Le associazioni religiose, ove esistenti, svolgono un ruolo importante nella programmazione e gestione dei Cammini a carattere religioso.

Nel caso di Associazioni religiose è necessario che il Cammino sia riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche.

**Art. 11**

**(Verifiche periodiche e manutenzione del percorso)**

È **imprescindibile** garantire la sicurezza degli itinerari prevedendo una manutenzione periodica dei percorsi, a cura dell'*Organo di governo del Cammino*, attraverso un programma **annuale** di manutenzione in cui siano dettagliatamente riportati gli interventi manutentivi.

Gli interventi di manutenzione dovranno avvenire di concerto con le Amministrazioni locali interessate dal tracciato con le quali l'*Organo di governo del Cammino* dovrà avviare una programmazione concertata della manutenzione e della segnaletica.

Seguono gli allegati:

- All. A) Modulo di domanda - Riconoscimento e iscrizione del Cammino al Registro Regionale d'Abruzzo;
- All. B) Scheda tecnica Cammini d'Abruzzo;
- All. C) Certificato di Iscrizione al Registro Regionale dei Cammini.

**MODULO DI DOMANDA**

**RICONOSCIMENTO E ISCRIZIONE DEL CAMMINO AL REGISTRO REGIONALE D'ABRUZZO**

**Alla Regione Abruzzo**

**Dipartimento Sviluppo Economico Turismo**

**Servizio Politiche Turistiche e Sportive**

[dph002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it)

Oggetto: **Domanda di riconoscimento e iscrizione nel REGISTRO REGIONALE DEI CAMMINI dell'Abruzzo.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ nc. \_\_\_\_\_ - Tel \_\_\_\_\_

in qualità di:

Titolare

Legale rappresentante di: (indicare esatta denominazione)

- ente locale
- ente gestore area naturale protetta regionale
- ente parco regionale e/o nazionale, riserva naturale
- associazione, associazione pro loco
- gruppo di azione locale istituito ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea
- associazione del settore turistico e culturale
- ente religioso
- organizzazione di gestione della destinazione
- consorzio di gestione, costituito su base volontaria

Denominato Organo di Governo del Cammino \_\_\_\_\_ -

Codice fiscale: \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

con sede nel Comune \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,

nc. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, Prov. (\_\_\_\_\_) n. Telefono (fisso) \_\_\_\_\_

(cellulare) \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_, :

---

**CHIEDE**

Il riconoscimento dello stesso per l'inserimento nel registro regionale dei Cammini della Regione Abruzzo.

A tal fine DICHIARA:

- che il Cammino è conforme ai criteri di cui alla L.R. n. 10/2023 e a quanto disciplinato con Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che le caratteristiche del Cammino rispondono a quanto riportato nell'allegato B (format on line-Scheda tecnica) che in uno alla presente è stato inserito sulla piattaforma informatica regionale.

**SI OBBLIGA**

al rispetto di quanto previsto dalle linee guida e di quanto contenuto nella scheda tecnica (Allegato B) di cui alle Delibera regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

La Regione Abruzzo all'uso dei dati a fini di promozione turistica e per l'inserimento degli stessi sul portale Italia.it sistema interoperabilità del Ministero del Turismo

Luogo e Data

Firma \_\_\_\_\_ (\*)

(\*) N.B: Allegare copia del documento d'identità in corso di validità



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO - DPH

ALLEGATO 'B'

SCHEMA TECNICA CAMMINI D'ABRUZZO

L.R. 10 febbraio 2023 n. 10, artt. 20 - 21
'Disciplina del sistema turistico regionale'

Form with various fields for trail details: Denominazione del Cammino, Breve presentazione del Cammino, (\*) Organo di Governo del Cammino, Percorribilità, Carattere Regionale o Interregionale del Cammino, Tema di interesse storico-artistico-culturale-religioso-sociale-naturalistico/ambientale, Percorsi fisici lineari, Segnaletica orizzontale e verticale conforme CAI, Sicurezza del percorso, Percentuale di strade asfaltate, Georeferenziazione del percorso, Numero e lunghezza delle tappe, Profilo altimetrico, Servizi lungo il Cammino, Manutenzione periodica del percorso, Esistenza della descrizione didascalica di ogni singola tappa, Più tappe del Cammino sono soggette a stagionalità, Rilascio Passaporto del Camminatore e testimonium, Esistenza di un sito internet del Cammino aggiornato, Appartenenza a circuiti europei, Certificazioni già acquisite, Iniziative di promozione e valorizzazione già realizzate, Iniziative di promozione e valorizzazione di prossima realizzazione, Consenso al trasferimento dei dati al MIBACT in formato XML, Cronoprogramma Tappe (table with columns: N°, TAPPA, A piedi Km, Ore a Piedi, Mezzi pubblici Km, Ore mezzi pubblici, Difficoltà F. M. A.), (\*) Tracciato cartografato e georeferenziato (Distanza, N. Tappe, Dislivello, Tracciamento GPS, Legenda), Note Logistiche e informazioni utili (Numero, Tipologia), PER LA VOCE CON ASTERISCO (\*) ALLEGARE: - FILE GPX E MAPPE IN .PDF CON TAPPE DISTINTE



# Certificato di Iscrizione al Registro Regionale dei Cammini

Legge Regionale N. 10 del 15 Febbraio 2023 Art. 21 "Disciplina del Sistema Turistico Regionale"

D.G.R. N° ..... del .....

Conferito a:

.....

Si certifica che questo Cammino  
è iscritto al N. 000 del Registro Regionale dei Cammini  
della Regione Abruzzo

Il Direttore

L'Assessore

Il Dirigente

